# BANDO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE BENEFICIARIE DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PARTECIPATIVO – ANNUALITÀ 2026

**PREMESSE**

**A**. Con l'art. 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 la Provincia Autonoma di Trento ("PAT") ha istituito il Fondo Partecipativo, avente lo scopo di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative ("Fondo").

**B**. Con determinazione n. 13898 del 14 dicembre 2023 è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e finanziamento parziale del Fondo Partecipativo ex art. 26 L.P. 16/2008.

**C**. A seguito di detta procedura, Promocoop Trentina S.p.A. ("Promocoop") è risultata aggiudicataria, come risulta dal verbale di gara n. 92/2024 del 18 aprile 2024 dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti, Ufficio gare servizi e forniture.

**D**. PAT e Promocoop hanno quindi stipulato il contratto di appalto n. di raccolta 47687 del 18 giugno 2024 e il primo atto aggiuntivo n. di raccolta 47734 del 13 agosto 2024, per l'affidamento del servizio di gestione e del finanziamento parziale del Fondo Partecipativo ex art. 26 L.P. 16/2008 ("Contratto di Appalto").

**E**. Il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica – approvato con la determinazione n. 13898/2023 ("Capitolato") costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto.

**F**. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 775 di data 5 giugno 2020 sono stati approvati i criteri attuativi del Fondo Partecipativo ("Criteri Attuativi").

**G**. Il Fondo è pertanto gestito nel rispetto:

1. dei Criteri Attuativi approvati con deliberazione n. 775/2020;

2. del Contratto di Appalto e del Capitolato;

3. del regolamento del Fondo Partecipativo adottato dall'Ente Gestore e pubblicato sul sito istituzionale di Promocoop ("Regolamento").

4. nel rispetto dei principi etici e delle procedure operative di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Promocoop ai sensi del D.lgs. 231/2001.

**H**. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 427 del 27 marzo 2026 la PAT ha, tra l'altro:

1. autorizzato Promocoop Trentina S.p.A., quale Ente Gestore del Fondo Partecipativo, all'attivazione di un bando per complessivi euro 7.740.977,77 a valere sul Fondo Partecipativo;

2. stabilito che la dotazione pubblica complessiva a carico della Provincia è pari a euro 3.793.079,11;

3. riservato le risorse come segue:

- euro 740.977,77 alle società cooperative, escluse le cooperative sociali, aventi almeno il 30% sia dei soci sia degli amministratori di età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda;

- euro 1.050.000,00 al settore consumo;

- euro 700.000,00 al settore produzione lavoro e servizi;

- euro 350.000,00 al settore sociale;

- euro 4.900.000,00 al settore agricolo;

4. autorizzato l'Ente Gestore a compensare le risorse tra i settori e a destinare, in assenza di domande idonee, la riserva giovani agli altri interventi;

5. fissato il limite finanziario per singolo intervento in euro 400.000,00 per le cooperative sociali, euro 1.000.000,00 per le cooperative di produzione lavoro e servizi ed euro 1.500.000,00 per le cooperative agricole e di consumo;

6. previsto la rideterminazione proporzionale degli interventi se le iniziative ammesse risultano complessivamente superiori alle risorse disponibili;

7. indicato, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri Attuativi, quali tassi minimi di remunerazione i valori dei rendimenti dei BTP di durata 3, 5 e 7 anni registrati alla chiusura della giornata di contrattazione precedente la deliberazione degli interventi, maggiorati del 20%, nel rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

8. richiamato, ai fini della gestione del Fondo Partecipativo, gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (Comunicazione 2021/C508/01) e, per le cooperative sociali, il Regolamento (UE) 2023/2831, considerato che le partecipazioni nelle cooperative sociali non possono essere remunerate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

9. di stabilire che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

**I**. L'Ente Gestore, in attuazione della deliberazione n. 427/2026, ha deliberato in data 29/05/2026 di indire il presente bando per la selezione delle imprese cooperative operanti nei settori agricolo, consumo, produzione lavoro e sociale, che potranno beneficiare di interventi del Fondo Partecipativo nei limiti e alle condizioni ivi stabilite.

**1. OGGETTO DEL BANDO**

**1.1**. L'Ente Gestore invita le imprese cooperative operanti nel settore agricolo, in quello del consumo, della produzione lavoro e servizi e del sociale, interessate a beneficiare di interventi del Fondo, a presentare apposita domanda nel rispetto del presente Bando, dei Criteri Attuativi, del Contratto di Appalto, del Capitolato e del Regolamento.

**1.2**. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate avvalendosi del *fac-simile* allegato al presente Bando (**Allegato 1**).

**1.3**. Qualora, successivamente alla pubblicazione del presente Bando, intervengano modifiche normative, regolamentari o deliberative che incidano sulle modalità di gestione del Fondo, l'Ente Gestore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare o modificare il Bando e/o di prorogare il termine di presentazione delle domande. Con la presentazione della domanda le imprese rinunciano a qualsiasi pretesa nei confronti dell'Ente Gestore in caso di revoca e/o modifica del Bando, dei Criteri Attuativi, del Contratto di Appalto, del Capitolato o del Regolamento del Fondo Partecipativo.

**2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

**2.1. Requisiti dell'impresa cooperativa**

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, le imprese cooperative devono possedere, alla data di presentazione della domanda, almeno i seguenti requisiti:

1. essere società cooperativa o società cooperativa europea operante nel settore agricolo, consumo, produzione lavoro o sociale;

2. rientrare nella definizione di piccola e media impresa (PMI) secondo il diritto dell'Unione europea;

3. non essere qualificata come impresa in stato di difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione europea[1];

4. avere sede legale e amministrativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;

5. svolgere la propria attività mutualistica principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento[2];

6. assenza, nei confronti dei soci o degli amministratori, di misure di prevenzione o situazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

7. nel caso di accesso alla riserva di cui alla lettera H.3, che almeno il 30% dei soci e almeno il 30% degli amministratori abbia età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda.

**2.2. <u>Requisiti del Piano di Sviluppo</u>**

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, secondo quanto previsto dall'art. 8 dei criteri attualmente in vigore, le imprese cooperative dovranno presentare un Piano di Sviluppo ("**Piano**").

Il Piano deve riportare l'indicazione degli obiettivi che l'impresa cooperativa proponente intende perseguire e delle azioni stabilite per il loro raggiungimento e deve dare evidenza dei presupposti e degli impatti economico – finanziari e patrimoniali per l'implementazione del Piano stesso.
Il Piano deve altresì riportare l'indicazione degli interventi di sostegno pubblico di cui l'impresa cooperativa proponente ha goduto nell'ultimo triennio, nonché di quelli in eventuale fase istruttoria.
Il Piano proposto deve preventivamente essere validato da un soggetto diverso dall'impresa cooperativa proponente, con comprovata esperienza nel settore cooperativo di riferimento, nonché nella predisposizione e nell'analisi di fattibilità di piani di sviluppo aziendali.
Il Validatore deve attestare, secondo professionalità, in particolare:

a. la prospettiva di concreta attuazione degli obiettivi prefissati;
b. l'idoneità delle azioni proposte nel Piano di Sviluppo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c. la capacità dell'impresa cooperativa proponente di remunerare, annualmente, per l'intero periodo di durata dell'investimento e secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta citata in premessa (punto vii), il capitale eventualmente sottoscritto dall'Ente Gestore;
d. la capacità dell'impresa cooperativa proponente di rimborsare, alle scadenze previste, il capitale sottoscritto dall'Ente Gestore.

Ove l'impresa cooperativa sia in stato di temporanea difficoltà, il Piano di sviluppo deve indicare le azioni volte a ripristinare, nel medio termine, una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il Piano, in coerenza con le finalità del Fondo identificate dall'art. 3 dei Criteri Attuativi attualmente in vigore, deve avere almeno una delle seguenti finalità:

---

[1] Per "*impresa in difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione europea*" si deve intendere ai fini del presente Bando quella che si trovi in una delle condizioni previste dal diritto italiano per l'apertura nei suoi confronti "di una procedura concorsuale per insolvenza" o, comunque, quella che sia incapace "di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato" [Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) relativa agli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*].

[2] Per impresa cooperativa che svolge "*principalmente la propria attività mutualistica nel territorio della PAT*" si deve intendere quella che sia in grado di documentare che la maggioranza della sua attività mutualistica sia svolta in favore dei suoi soci cooperatori residenti od operanti in via continuativa nel territorio della PAT.

a. sostenere investimenti innovativi e a forte crescita;
b. promuovere il ricorso a nuove tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo;
c. consolidare la situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'impresa;
d. favorire l'aggregazione fra imprese operanti nel settore.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dei Criteri Attuativi, la durata dell'investimento è determinata dall'Ente gestore in 3, 5 o 7 anni, in base all'entità e alla complessità del Piano di sviluppo proposto.

Ove la durata dell'investimento sia triennale, il rimborso del capitale dovrà avvenire in unica soluzione al termine dell'investimento; in caso di durata quinquennale o settennale, il rimborso dovrà avvenire a partire rispettivamente dal 4° o dal 5° anno.

Si precisa che tali elementi devono essere espressamente indicati all'interno del Piano di Sviluppo.

**3. MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**3.1**. Le imprese partecipanti dovranno far pervenire un'apposita domanda, secondo il *fac – simile* allegato al presente Bando, nel rispetto dell'articolo 1.2 del presente Bando, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con allegata copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia di tale procura conferita con atto pubblico e copia di un documento d'identità valido del procuratore.

**3.2**. La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, a partire dal giorno 15/06/2026 ed entro, e non oltre, le ore 12.45 del giorno 15/01/2027, mediante:

- consegna a mano presso ***Promocoop Trentina S.p.A., Via Vannetti, n. 1, 38122, Trento.*** La presentazione della domanda presso gli Uffici di Promocoop potrà avvenire previo appuntamento dalle ore 08.00 alle ore 12.45 (tranne che nel periodo 12 – 15 agosto 2026, 7 dicembre 2026, 24 dicembre 2026 e 31 dicembre 2026 essendo gli uffici di Promocoop chiusi per ferie aziendali). A tal fine dovrà essere contattata la Segreteria di Promocoop Trentina S.p.A. al numero 0461-263824 oppure tramite email all'indirizzo info@promocoop.it. Ai fini della prova del rispetto del termine di cui al presente punto, farà fede il timbro di protocollo apposto dalla Segreteria di Promocoop.
- nel caso di consegna effettuata non dal Legale Rappresentante dell'impresa partecipante, sarà necessario esibire apposita delega al deposito con allegazione anche del documento di identità del Legale Rappresentante delegante.

**3.3**. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di prorogare i termini di chiusura del Bando di non oltre 180 giorni, relativamente a ciascuna categoria interessata, al fine di consentire la partecipazione allo stesso al maggior numero possibile di cooperative.

**3.4**. In nessun caso verrà data rilevanza all'ordine cronologico di ricezione delle domande che, laddove ritenute ammissibili, saranno valutate a prescindere dalla loro data di presentazione, purché tempestiva ai sensi del precedente punto 3.2.

**3.5**. Il Piano consegnato unitamente alla domanda, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere inserito, all'interno del plico, in busta chiusa, che sarà aperta solo in fase di valutazione di cui al successivo punto 4. La domanda di partecipazione e gli altri allegati alla stessa non dovranno invece essere inseriti all'interno di tale busta chiusa. La redazione e la presentazione della domanda di partecipazione avverrà a cura e sotto l'integrale responsabilità dell'impresa partecipante.

**3.6**. Costituiscono documenti essenziali per la ricezione della domanda di partecipazione da parte di Promocoop Trentina S.p.A. quelli indicati dai numeri da 1. a 11. nell'allegato 1 (Fac-simile domanda di partecipazione). Promocoop non riceverà domande prive dei documenti sopra indicati.

**3.7**. L'Ente Gestore in nessun caso rimborserà, neppure parzialmente, le imprese partecipanti dei costi

sostenuti per la presentazione delle domande. I costi per la partecipazione, nonché quelli relativi alla stipula dell'eventuale contratto di investimento di cui al punto 5, saranno a carico esclusivo dell'impresa.

**3.8**. L'Ente Gestore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui entrerà in possesso con il ricevimento del Piano e la relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di comunicazione trasparente imposti dal D.lgs. 33/2013.

**3.9**. Ogni eventuale informazione o chiarimento riguardante il presente Bando potrà essere richiesta a Promocoop tramite posta elettronica certificata all'indirizzo promocooptrentina@pec.cooperazionetrentina.it, purché le richieste di informazioni e/o chiarimenti pervengano entro il 5 gennaio 2027. Le risposte a tali richieste saranno pubblicate anche sul sito di Promocoop nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e riservatezza.

**4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**

**4.1**. La valutazione delle domande è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore, integrato dall'esperto nominato dalla PAT, secondo quanto previsto dai Criteri Attuativi e dal Regolamento del Fondo Partecipativo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Contratto di Appalto e dal Capitolato in tema di attività di valutazione, monitoraggio e rendicontazione.

**4.2**. La domanda e il Piano saranno valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 dei Criteri Attuativi, nella logica dell'investitore privato, verificando in particolare:

- l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa e l'assenza di stato di crisi ai sensi del diritto UE;
- le prospettive di redditività dell'intervento (ad eccezione delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 15 dei criteri. Per le cooperative sociali si ricorda la necessità di avere sufficiente capienza nel "*de minimis*", consultabile tramite visura RNA, a pena di impossibilità di deliberare positivamente sulla domanda avanzata. Tale capienza dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'investimento pena, in caso contrario, la revoca dello stesso);
- la conformità delle condizioni di partecipazione dell'Ente Gestore a quelle praticate agli altri sottoscrittori del capitale di rischio;
- l'esistenza di prospettive di restituzione della partecipazione, con preferenza nel rimborso a favore del intervento effettuato dall'Ente Gestore del Fondo Partecipativo.

Restano ferme e valide tutte le ulteriori previsioni in tema di reperimento di risorse private, remunerazione dell'intervento, obblighi di rendicontazione a carico dei beneficiari, monitoraggio periodico da parte dell'Ente Gestore, modalità di attuazione dell'intervento e durata dello stesso, recesso dall'investimento e modalità di disinvestimento, previste dal contratto di appalto, dal capitolato speciale allegato allo stesso e dai criteri attualmente in vigore a cui si fa espresso rimando, come già precisato in premessa.

**4.3**. Le domande saranno valutate entro e non oltre 115 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, salvo i casi di legittima sospensione del termine, nel caso in cui vengano richiesti alla cooperativa documenti o informazioni integrative. Si precisa che, per il presente Bando, non è prevista alcuna procedura di riesame delle domande.

**5. INTERVENTO DEL FONDO, RISORSE PRIVATE E LIMITI FINANZIARI**

**5.1**. L'intervento del Fondo Partecipativo è attuato tramite sottoscrizione di azioni di sovvenzione o strumenti equivalenti, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle forme previste dai Criteri Attuativi, dal Contratto di Appalto e dal Capitolato.

**5.2**. Per ogni operazione deve essere assicurata la partecipazione di capitale privato in misura almeno pari al 51% del complessivo intervento in capitale di rischio, come previsto dall'art. 26 L.P. 16/2008 e dalla delibera di Giunta n. 427/2026.

**5.3**. L'importo massimo di intervento del Fondo per singola impresa è fissato, ai sensi della deliberazione n. 427/2026, in:

- euro 400.000,00 per le cooperative sociali;
- euro 1.000.000,00 per le cooperative di produzione lavoro e servizi;
- euro 1.500.000,00 per le cooperative agricole e di consumo.

**5.4**. In caso di dotazione insufficiente rispetto alle domande ammesse, l'ammontare dei singoli interventi potrà essere rideterminato in misura proporzionale, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 427/2026.

**6. TASSI DI REMUNERAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI**

**6.1**. I tassi minimi di remunerazione del capitale sottoscritto dal Fondo sono determinati dall'Ente Gestore in conformità all'art. 11 dei Criteri Attuativi e alla deliberazione n. 427/2026, assumendo come riferimento i rendimenti dei BTP di durata 3, 5 e 7 anni registrati alla chiusura della giornata di contrattazione precedente alla deliberazione degli interventi, maggiorati del 20%, nel rispetto del limite alla remunerazione dei soci sovventori di cui all'art. 4, comma 6, legge n. 59/1992.

**6.2**. L'Ente Gestore potrà proporre l'aggiornamento dei tassi di remunerazione, previo parere consultivo non vincolante degli enti investitori, qualora l'evoluzione del Piano di Sviluppo, del mercato di riferimento o del sistema economico lo renda necessario, e potrà aumentare il tasso in caso di monitoraggio più frequente di quello annuale, in coerenza con la deliberazione n. 427/2026 e con il Capitolato.

**7. COMUNICAZIONE DELL'ESITO E CONTRATTO DI INVESTIMENTO**

**7.1**. L'Ente Gestore comunicherà l'esito della selezione alle imprese che abbiano presentato domanda tempestiva e completa, ai sensi dell'art. 3 del presente Bando.

**7.2**. Le imprese selezionate, prima di ricevere l'intervento dal Fondo, dovranno stipulare un apposito contratto di investimento ("**Contratto**") con l'Ente Gestore e con gli altri investitori ("**Investitori**"), restando inteso che: *(i)* l'impresa selezionata sarà tenuta a deliberare l'aumento del capitale sociale, tramite emissione di azioni di sovvenzione, per un importo pari a quanto indicato nella delibera di concessione dell'intervento ("**Aumento**"); *(ii)* l'Aumento sarà sottoscritto e versato dagli Investitori con la precisazione che l'Ente Gestore sottoscriverà e verserà unicamente dopo che gli altri Investitori avranno versato quanto previsto dal comma 3 che segue.

Il Contratto disporrà, tra il resto, che il capitale sociale sottoscritto in sede di Aumento sia così ripartito:

*a)* non più del 70% (settanta percento) dell'Aumento dovrà essere sottoscritto dall'Ente Gestore;

*b)* almeno il 30% (trenta percento) dell'Aumento dovrà essere coperto dalle risorse provenienti dai soci dell'Impresa Selezionata e/o dall'Ente Consortile cui aderisce l'Impresa Selezionata e/o da uno o più investitori privati individuati dall'impresa cooperativa stessa.

Per quanto riguarda le partecipazioni incrociate (da intendersi quale contestuale sottoscrizione reciproca di partecipazioni da parte di due o più imprese beneficiarie di intervento, ai sensi del presente Bando, tramite Fondo Partecipativo), si precisa che le stesse non sono ammesse. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi sopra descritta, l'Ente Gestore inviterà la Cooperativa ad individuare un soggetto diverso entro i termini massimi di stipula del contratto di investimento. Ove, entro i termini poc'anzi indicati, la Cooperativa non riuscisse ad individuare un altro investitore privato, non si procederà alla sottoscrizione del contratto e la selezione definitiva di cui all'art. 1 sarà revocata.

**7.3**. Il Contratto garantirà la parità di trattamento tra tutti gli Investitori e disciplinerà in particolare:

*a)* il riconoscimento a favore di ciascun sottoscrittore dell'Aumento del diritto di disinvestire l'intera sua partecipazione sociale nella società partecipata dal Fondo entro tre, cinque o sette anni dall'avvenuto versamento di parte dell'Aumento;

*b)* l'antergazione degli Investitori sia nel conseguimento del dividendo cui l'Ente Gestore subordinerà l'intervento in favore dell'Impresa Selezionata, sia nel rimborso delle partecipazioni sottoscritte in caso di scioglimento dell'Impresa Selezionata;

*c)* termini e condizioni per il periodico monitoraggio dell'andamento economico – patrimoniale dell'Impresa Selezionata;

*d)* l'assunzione degli obblighi relativi al Codice Etico approvato dall'Ente Gestore.

**8. CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si applicano:

1. i Criteri Attuativi del Fondo Partecipativo approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 775 del 5 giugno 2020;
2. la deliberazione della Giunta provinciale n. 427 del 27 marzo 2026;
3. il Contratto di Appalto n. di raccolta 47687 del 18 giugno 2024 e il primo atto aggiuntivo n. 47734 del 13 agosto 2024;
4. il Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica;
5. il Regolamento del Fondo Partecipativo adottato dall'Ente Gestore e pubblicato sul sito di Promocoop.

Trento, 29/05/2026

Ente Gestore Fondo Partecipativo

Promocoop Trentina S.p.A.

Il Presidente

Arnaldo Dandrea

Allegato:

1 Domanda di Partecipazione e Dichiarazione ai fini Privacy